

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1291

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

—————

Norme in materia di valutazione dei titoli per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone intende porre rimedio ad una grave disparità di trattamento attualmente presente nel nostro ordinamento, per quanto riguarda l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. Per il solo personale medico in servizio presso le case di cura accreditate con il SSN è, infatti, ancora previsto che l'attività lavorativa prestata presso i predetti enti sia equiparata al servizio prestato presso ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza per il solo 25 per cento della sua durata.

La vigenza di tale norma è stata confermata dall'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Si tratta di una disciplina assolutamente incongrua ed ingiustificata che si espone a consistenti dubbi di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento. È da rilevare, infatti, che per altre categorie di personale medico (specialisti ambulatoriali, medici di guardia medica, dell'emergenza territoriale, medici della medicina dei servizi) il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale è stato ormai effettuato (vedi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001). Ancora più significativamente, l'anzianità di servizio dei medici delle case di cura accreditate viene riconosciuta al 100 per cento per l'accesso all'incarico di direttore sanitario aziendale del SSN (articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484).

Sotto un concorrente - ma non meno significativo - profilo va sottolineata la sempre più stretta compenetrazione tra strutture pubbliche e strutture private, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si tratta di un processo che si è venuto delineando nella legislazione italiana a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e che oggi trova compiuta disciplina nel titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale (all'articolo 8-*quater*, introdotto dal decreto legislativo 16 luglio 1999, n. 229) sostanzialmente parifica la struttura privata e la struttura pubblica attraverso il sistema dell'«accreditamento».

È appena il caso di ricordare, infine, la spinta alla completa integrazione tra lavoro pubblico e privato - nel comparto della Sanità - derivante dalla cosiddetta «privatizzazione» del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Al di là di queste considerazioni di tipo «tecnico» emerge, comunque l'iniquità della drastica sotto-valutazione (solo il 25 per cento) del servizio reso presso le strutture private da medici, comunque in possesso dei requisiti professionali necessari risultante al fine dell'accesso ai ruoli dirigenziali del SSN.

Oltre a ciò, l'equiparazione proposta contribuirebbe a rendere più compiuta l'osmosi tra settore pubblico e settore privato dell'assistenza, in piena coerenza con il disegno complessivo della legislazione in materia e in conformità a un'ispirazione che dovrebbe trovare il consenso delle stesse forze politiche della maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della valutazione dei titoli per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il servizio prestato presso case di cura accreditate è equiparato a quello svolto presso le strutture pubbliche.

